



**COMUNE DI ROSASCO**  
**Provincia di Pavia**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**  
**I.M.U.**

**Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2012**

# SOMMARIO

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Detrazioni dell'imposta
- Art. 3 – Modalità di versamento
- Art. 4 – Disciplina delle pertinenze
- Art. 5 – Attività di accertamento
- Art. 6 – Riscossione coattiva
- Art. 7 - Rimborsi
- Art. 8 – Sanzioni ed interessi
- Art. 9 – Funzionario responsabile
- Art. 10 – Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 11 – Disposizioni finali transitorie
- Art. 12 – Entrata in vigore

## **Art.1**

### **Disposizioni generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta municipale unica di cui agli artt. 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni e art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, e secondo i principi contenuti negli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

## **Art.2**

### **Detrazioni dell'imposta**

1. La determinazione della misura delle aliquote e effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
4. La detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l'unità immobiliare sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare stessa non risulti locata.
5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.
6. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

## **Art.3**

### **Modalità di versamento**

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono previste dalla legge.
2. Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto d'imposizione il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare

dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri contitolari o comproprietari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

#### **Art.4**

#### **Disciplina delle pertinenze**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono considerati pertinenze dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, quelle classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art.2 comma 1 esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

#### **Art.5**

#### **Attività di accertamento**

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi, della sanzione di cui al successivo art. 8 e delle spese di notifica determinate sulla base dei costi sostenuti dall'Ente.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento qualora l'imposta relativa sia inferiore a € 10,00.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.
6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti dall'Ufficio Tecnico e approvati dalla Giunta Comunale.
7. La Giunta Comunale con propria deliberazione può aggiornare periodicamente e per zone omogenee il valore delle aree fabbricabili del territorio comunale di Rosasco. Nel caso in cui non venga effettuato il predetto aggiornamento sono ritenuti validi gli ultimi valori approvati.

**Art.6**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate nel presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

**Art.7**  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata dalla normativa vigente.
3. Non si fa luogo a rimborso qualora la somma relativa sia inferiore a € 10,00.

**Art.8**  
**Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Unica sono applicate in conformità ai Decreti Legislativi 18/12/1997, n.ri 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale.

**Art.9**  
**Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

**Art.10**  
**Disposizioni in materia di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

**Art.11**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente regolamento.

**Art.12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune, in osservanza dell'art. 5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).